



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles, 15 MAI 2013
DG AGRI-C.3 JN/mel D(2013) 1087848
Arub(2013) 1099680

Signor Direttore generale,

La ringrazio della Sua lettera del 13 febbraio 2013 indicata in riferimento, con la quale Lei chiedeva un'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009 in combinato disposto con l'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 in merito ai vini a indicazione geografica protetta. In base alle suddette norme Lei chiede di conoscere gli obblighi degli operatori relativamente ai luoghi in cui devono svolgersi le diverse fasi della vinificazione e se talune operazioni possano essere effettuate al di fuori della zona geografica delimitata dal relativo disciplinare di produzione.

Nell'analisi Lei sostiene che l'assemblaggio dei diversi vini che costituiscono l'IGP (per l'85% prodotti nella zona geografica e per il 15% ottenuti da uve provenienti da fuori della zona geografica) avvenga dopo la fase di produzione e che, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni in merito, l'assemblaggio possa essere effettuato al di fuori della zona delimitata dell'IGP come per l'imbottigliamento dei vini finiti. In particolare, la Sua analisi è suffragata dalla considerazione che le frazioni di partita del vino finito siano state sottoposte a verifica a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 607/2009 e delle relative norme nazionali applicative, le quali non presentano particolari disposizioni limitative.

Lei chiede conferma del fatto che l'assemblaggio dei vini che compongono l'IGP sia un "processo successivo alla produzione" e che possa essere effettuato, preliminarmente al confezionamento, al di fuori della zona delimitata di elaborazione di un vino IGP, sotto il diretto controllo del competente organismo autorizzato.

La informo che la Sua interpretazione non può essere condivisa dai nostri servizi per i seguenti motivi:

- a norma dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, un'indicazione IGP designa un prodotto finale (vino) conforme ai seguenti requisiti: "le uve da cui è ottenuto provengono per

Sig. S. Vaccari, Direttore generale, POA IV
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
Italia

almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica" e "la sua produzione avviene in detta zona geografica"-. Per questo motivo si può produrre un vino IGP con uve provenienti per il 15% da un'area esterna alla zona geografica delimitata dell'IGP, ma la produzione del vino in quanto tale deve avvenire integralmente nella zona geografica designata;

- a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009 del Consiglio, per produzione si intendono "tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione". Per questo motivo l'elaborazione di un vino IGP deve avvenire integralmente (100% delle uve) nella zona geografica designata; all'occorrenza, al massimo il 15% delle uve può provenire da un'area esterna alla zona delimitata dell'IGP. Questa analisi lascia impregiudicate le deroghe eventualmente contemplate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) o b), relative alle operazioni di vinificazione in una zona nelle immediate vicinanze o in un'unità amministrativa limitrofa;
- a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 606/2009 del Consiglio e del considerando 8 dello stesso regolamento, il taglio è una pratica enologica intesa come *"la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto"*. Il testo precisa che si tratta di una pratica corrente e che è necessario precisarne la definizione e disciplinarne l'uso al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei vini, in particolare dei vini IGP, mediante il relativo disciplinare di produzione. In tal senso è indiscutibile che l'assemblaggio (taglio) sia uno degli elementi intrinseci del processo di elaborazione del vino (produzione).

In conclusione, secondo i servizi della Commissione, le suddette disposizioni della normativa europea devono essere interpretate in modo restrittivo, in considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all'elaborazione di un vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione del vino IGP e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione.

Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella Sua lettera del 13 febbraio u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un'interpretazione definitiva della legge applicabile dell'Unione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.



Jerzy PLEWA